saed
soluzioni
amministrative e direzionali

Consulenti
dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 12 ottobre 2014

CIRCOLARE N. 10

Oggetto: auto – annotazione dell'utilizzatore

Gentile Cliente,
allo scopo di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione, sono stati introdotti nuovi obblighi in capo agli utilizzatori di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
Tali obblighi consistono nella comunicazione alla Motorizzazione di:

- variazioni della denominazione dell'ente (anche impresa) intestatario del veicolo;
- variazioni delle generalità (nome, cognome, data o luogo di nascita, luogo di residenza) della persona fisica intestataria;
- disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali);
- utilizzo del veicolo da parte di eredi dell'intestatario defunto (va annotato anche se non si intende accettare l'eredità);
- utilizzo di veicoli facenti parte del patrimonio del "trust";
- affidamento del veicolo in custodia giudiziale;
- temporanea disponibilità di un veicolo per oltre 30 giorni da parte di un soggetto non intestatario nei casi di comodato, contratto di locazione senza conducente e rent to buy.
  Nel caso di comodato, i soggetti esonerati dagli obblighi di comunicazione sono:
  (a) i componenti del nucleo familiare non intestatari del veicolo purché conviventi;
  (b) gli utilizzatori di veicoli aziendali attribuiti loro a titolo di fringe-benefit;
  (c) i soggetti che utilizzano in modo promiscuo i veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative e anche dal dipendente al di fuori dell'ambito aziendale);
  (d) i soggetti dipendenti che si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

L'obbligo di comunicazione ricade sull'utilizzatore del veicolo (che ha la possibilità di delegare i relativi adempimenti all'intestatario effettivo) entro 30 giorni dall'inizio dell'utilizzo per tutti gli atti sorti a partire dal 3 novembre 2014. Le situazioni sorte prima di questa data non rientrano nell'obbligo di comunicazione.
I predetti obblighi non si applicano a tutti quei soggetti in possesso di titoli autorizzativi che effettuano attività di autotrasporto, ed in particolare a:

i. i soggetti iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale);
ii. i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori;
iii. i soggetti con licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
iv. i soggetti con autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi o noleggio con conducente).

Distinti saluti
S.A.E.D. Servizi S.r.l.
Dr.ssa Giulia Battig